

Oggetto: Parere in merito all'installazione di tende da sole a braccio su fabbricati esistenti (Rif. prot. int. n. 134).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta della Federazione Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Emilia Romagna di esprimere un parere in merito all'installazione di tende da sole a braccio su fabbricati esistenti;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

Con nota acquisita agli atti con PG/2016/0610890 del 14/09/2016, la Federazione Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Emilia Romagna chiede al CTS di esprimere un parere in merito all'installazione di tende da sole a braccio su fabbricati esistenti. In particolare, si *chiede come debbano essere inquadrati ai sensi dell'art. 9 della L.R.19/2008 gli interventi di installazione su fabbricati esistenti di tende ombreggianti a braccia retrattili in acciaio od alluminio con rullo di avvolgimento del telo (permeabile o non permeabile) a movimentazione manuale ovvero elettrica.*

Si richiede nello specifico quale documentazione sia da predisporre, ai sensi degli artt. 12, 13, 14 e 15 della L.R.19/2008 e se sia dovuta, e in quale forma, la documentazione di cui all'art. 19 della medesima Legge Regionale.

Il quesito viene posto per manufatti sopra citati con le seguenti caratteristiche.

- *Vincolati alle strutture di fabbricati esistenti.*
- *Caratterizzati da massimo aggetto dalle strutture portanti esistenti pari a 400 cm.*
- *Soggetti dal punto di vista urbanistico a semplice comunicazione (attività edilizia libera).*
- *Classificabili come strutture temporanee, ovvero con vincolo di rimozione a far tempo 180 giorni dalla loro installazione.*
- *Installati presso attività alberghiere, ristorative, di spettacolo ed in generale attività suscettibili di affollamento.*

Considerato

Qualora, come appare dalla descrizione data delle tende in oggetto, le stesse non siano in grado di sopportare le azioni previste dalle NTC per un'opera equivalente strutturalmente efficace (azioni del vento, della neve, per manutenzione, etc.), il manufatto può essere considerato un "elemento non strutturale".

Come tale, si ritiene che non sia obbligatorio effettuare il deposito / l'istanza di autorizzazione / il collaudo ai sensi della L.R.19/2008.

Si intende che la gestione del manufatto dovrà tener conto della sua incapacità a sopportare le azioni citate (ad es. con sensori che ne comandino la chiusura in caso di vento significativo, neve, etc.).

Resta inteso che, anche quale elemento non strutturale, è necessario garantire la sicurezza, effettuando le verifiche nei confronti delle azioni comunque presenti (ad es. il peso proprio e le azioni eoliche per basse velocità del vento, quindi con tenda aperta, etc.).

Il livello di approfondimento di tali verifiche (sia per il manufatto, sia per gli ancoraggi alla costruzione, sia per gli elementi strutturali a cui è collegato) dovrà essere evidentemente correlato all'importanza del manufatto stesso (dimensioni, peso, etc.) e ai possibili effetti in caso di collasso (esposizione, persone coinvolte, etc.), essendo comunque responsabilità del "gestore" del bene attivarsi per tutelare l'incolumità delle persone (incaricando un tecnico abilitato per le verifiche ove necessario/opportuno).

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Michele Tralli, all'unanimità dei presenti

è del parere

che la risposta ai quesiti posti sia contenuta nelle considerazioni sopra riportate.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico
(Ing. Vania Passarella)